



Ministero dell'istruzione e del merito

Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 recante “*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 che introduce il comma 8-bis all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144;
- VISTA** la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede l'attivazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il decreto legge n. 7 aprile 2025, n. 45 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*”, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 e in particolare l'articolo 1, afferente le disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e ss. mm. e ii. e, in particolare, la Parte II, Titolo V, Capo II relativo all'istruzione secondaria superiore;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*” e ss. mm. e ii.;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*” e ss. mm. ii.;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTA** la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 12 e 14, inerenti all'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e ss. mm. e ii. e, in particolare, dall'articolo 1, dal comma 784 al comma 784-octies relativo ai percorsi formazione scuola-lavoro;
- VISTA** la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*” e ss. mm. e ii. nonché i correlati decreti attuativi resi ai sensi dell'articolo 14, comma 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori*”;
- VISTA** la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le “*Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici*” e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante: “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante “*Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 *“Recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, Rep. Atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, c. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92 *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 gennaio 2021 recante *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021, n. 11 *“Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7.*



Ministero dell'istruzione e del merito

dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 23 dicembre 2021, n. 358 concernente criteri e modalità per organizzazione e funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241 recante “*Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell’art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175*”

VISTO il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, n. 118, afferente le “*Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.*”;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 recante “*Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l’avviso pubblico “*Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale*”;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2024 n. 256 recante “*Decreto concernente l’attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell’articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121*” e il correlato decreto dipartimentale n. 7 del 3 gennaio 2025 contenente l’Avviso pubblico “*Attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2025/2026*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto ministeriale 31 dicembre 2024 n. 269 recante “*Decreto concernente le prime misure per l’attuazione della riforma dell’istruzione tecnica in applicazione dell’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 8 luglio 2025 n.133, recante “*Decreto concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell’Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l’articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203*”.
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO** in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*” – Riforma 1.1 “*Riforma degli istituti tecnici e professionali*”;
- VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l’allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l’istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell’innovazione digitale;
- VISTO** l’accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTO** l’art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, con il quale, nell’ambito dell’attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università - Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali*”, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale e il successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 1° dicembre 2023,



Ministero dell'istruzione e del merito

n. 232 concernente le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi del comma 5 del citato articolo 28;

CONSIDERATA la necessità di strutturare a livello nazionale la procedura relativa alla presentazione delle candidature e alla successiva attivazione delle filiere tecnologico-professionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 153 del 22 ottobre 2025;

RITENUTO di non accogliere l'indicazione del CSPI in merito alla opportunità di regolamentare la *governance* della rete costituita con l'accordo di filiera e di partenariato, poiché si ritiene opportuno rimettere la definizione degli assetti organizzativi alle determinazioni delle istituzioni coinvolte, anche in coerenza con l'autonomia organizzativa delle scuole fermo restando che la strutturazione della filiera è prevista quale criterio di valutazione delle candidature, come da lett. b) della tabella di cui all'articolo 6, comma 3;

RITENUTO di non accogliere l'indicazione del CSPI di presentare la candidatura con la sola firma del dirigente scolastico, in quanto è opportuno acquisire con certezza la volontà espressa degli altri soggetti di voler aderire alla filiera;

RITENUTO di aderire alle altre indicazioni fornite dal suindicato Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 144/2022 inerente i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e regolare gli adempimenti preordinati all'attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell'ambito dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, con il presente decreto sono definite le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la successiva autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.



Ministero dell'istruzione e del merito

2. La filiera formativa tecnologico-professionale è finalizzata a proporre agli studenti un'offerta formativa integrata funzionale a garantire un'ampia scelta di percorsi quadriennali d'istruzione tecnica e professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) quadriennali di cui al d.lgs. 226/2005, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), regolati dal decreto del Presidente del Consiglio del 25 gennaio 2008, e di specializzazione terziaria (ITS Academy), come introdotti dalla legge n. 99/2022, prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate dalle Regioni, ITS *Academy*, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.

3. Nell'esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alle filiere attraverso:

- la programmazione dell'offerta formativa territoriale in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;
- le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologico-professionali;
- l'analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale e i soggetti aderenti alla filiera tecnologico professionale;
- le modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

4. I percorsi di studio quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale devono assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 2

(Caratteristiche della filiera tecnologico-professionale)

1. Costituisce elemento necessario dell'offerta formativa integrata di filiera la progettazione e successiva attivazione di percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale, di percorsi per il



Ministero dell'istruzione e del merito

conseguimento del diploma professionale di IeFP affini e/o correlati alla filiera e di percorsi di istruzione tecnologica superiore coerenti con l'area tecnologica e le figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, allegato 1, recante disposizioni in merito a Aree Tecnologiche ITS *Academy*, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto delle determinazioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale afferenti alle diverse tipologie di indirizzi di studio

3. L'offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Articolo 3

(Accordo di rete e accordo di partenariato)

1. L'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale prevede la stipula di un accordo di rete tra i soggetti partecipanti (istituti di istruzione tecnica e professionale statali e/o paritari, istituti tecnologici superiori ITS *Academy*, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti – CPIA -, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati) con l'indicazione dei rispettivi ruoli, ambiti di intervento e risorse da condividere.

2. Le istituzioni scolastiche e formative facenti parte delle filiere formative tecnologico-professionali si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi di formazione scuola-lavoro e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Articolo 4

(Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale)

1. La candidatura per l'attivazione di percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale è presentata dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante dell'ente gestore.



Ministero dell'istruzione e del merito

2. La candidatura di cui al comma 1 deve prevedere la partecipazione di almeno un istituto di istruzione tecnica o professionale, una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l'erogazione dei percorsi quadriennali di IeFP e un ITS *Academy*. Tenuto conto delle prerogative delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa regionale, si prescinde dalla partecipazione delle strutture formative che erogano percorsi di IeFP qualora non presenti o in mancanza di strutture formative che abbiano manifestato volontà di partecipare.

3. La candidatura deve prevedere:

a) l'accordo di rete di cui all'art. 3;

b) la progettazione di un percorso di istruzione tecnica o professionale per il quale, tenuto conto del curriculum ordinamentale, deve essere rimodulato il piano di studi su base quadriennale;

c) la progettazione di massima dell'offerta formativa integrata tra i percorsi quadriennali di cui alla lettera b), almeno un percorso quadriennale di IeFP, ove presente, affine o correlato alla filiera e il cui ente di formazione partecipa alla filiera tecnologico-professionale, almeno un percorso di ITS *Academy* di area tecnologica coerente con l'indirizzo di riferimento. L'affinità dei percorsi quadriennali di IeFP e la coerenza dei percorsi di ITS *Academy* con i percorsi di istruzione tecnica o professionale sono da esplicitare nell'ambito del progetto di filiera. Nell'ambito della progettazione dell'offerta formativa integrata va data evidenza delle misure per facilitare il proseguimento della formazione nei percorsi dell'istruzione terziaria, in un'ottica di progressiva specializzazione, e delle misure per il passaggio, nel rispetto della normativa vigente, tra i diversi percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento ai passaggi da e per l'istruzione e formazione professionale;

d) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa che opera nei settori produttivi coerenti con gli ambiti formativi della filiera formativa tecnologico-professionale;

e) la strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra i soggetti che erogano formazione e le imprese, gli ordini professionali, le università, prevedendo anche percorsi di formazione per i docenti finalizzati alla introduzione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;

f) il consolidamento e il potenziamento delle esperienze *on the job* che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del



Ministero dell'istruzione e del merito

diploma professionale di IeFP, e di terzo livello per il conseguimento del diploma di istruzione tecnologica superiore;

g) il potenziamento delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro, nel rispetto delle tematiche della salute e della sicurezza e in coerenza con il decreto ministeriale 8 luglio 2025, n. 133, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione tecnica o professionale e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;

h) il potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL), l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline, ogni altra azione attuativa delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

i) l'introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;

j) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, al potenziamento delle discipline STEM, alla didattica digitale, ai processi di orientamento e all'utilizzo, anche condiviso, delle risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili, a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali.;

k) la promozione di misure volte a agevolare l'orientamento degli studenti nei percorsi della filiera e a favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, con particolare riguardo alle studentesse e studenti con disabilità.

4. Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l'indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.

Articolo 5

(Presentazione delle proposte progettuali)



Ministero dell'istruzione e del merito

1. L'istituto tecnico o professionale che intende presentare la candidatura trasmette la proposta progettuale alla PEC dell'Ufficio scolastico regionale del territorio di appartenenza.
2. La candidatura, elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati all'articolo 6, è presentata tramite il formulario di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
3. Alla proposta progettuale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Scheda identificativa della proposta progettuale. Allegato 2)
 - quadro orario di massima del percorso/quadriennale/i di istruzione tecnica e/o professionale per i singoli anni di corso, che per i percorsi di istruzione tecnica comunque potrà essere suscettibile di successive variazioni a seguito della definizione dell'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica previsto dall'articolo 26 bis del decreto legge n. 144 del 2022, come introdotto dall'articolo 1, del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
 - dichiarazione di formale adesione alla proposta di candidatura da parte del legale rappresentante per le altre istituzioni/soggetti coinvolte/i.
4. Il formulario, sottoscritto con firma digitale dal dirigente scolastico o dal rappresentante legale, unitamente alla firma digitale dei dirigenti scolastici o altri rappresentanti legali delle scuole statali e/o paritarie che compongono la rete, deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'USR competente.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le candidature per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto possono essere presentate dal 1° al 15 ottobre di ogni anno.
6. Per le candidature afferenti all'anno scolastico 2026/2027 valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

Articolo 6

(Selezione delle proposte progettuali)

1. L'Ufficio scolastico regionale acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali e verifica le condizioni di ammissibilità in ordine ai requisiti di cui al precedente articolo 5.
2. La successiva valutazione delle proposte progettuali è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale dell'USR.



Ministero dell'istruzione e del merito

3. La Commissione tecnica valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

	CRITERIO	PUNTEGGIO
a)	Coerenza della proposta progettuale e previsione di misure per facilitare il proseguimento della formazione nei percorsi dell'istruzione terziaria e il passaggio tra i diversi percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento ai reciproci passaggi tra percorsi scolastici di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);	massimo 25 punti
b)	Chiara indicazione dei ruoli, degli ambiti di intervento della condivisione di risorse tra i soggetti sottoscrittori degli accordi di rete e degli accordi di partenariato ed efficace interazione degli stessi	massimo 25 punti
c)	Idoneo consolidamento e potenziamento delle esperienze <i>on the job</i> , delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro, dei processi di internazionalizzazione, delle discipline STEM	massimo 20 punti
d)	Utilizzo innovativo della flessibilità didattica e organizzativa, della didattica laboratoriale e digitale	massimo 15 punti
e)	Attivazione di partenariati strutturati con le imprese del territorio	massimo 15 punti
	Totale punti	100

4. La Commissione tecnica ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.

5. L'elenco delle candidature risultate idonee è trasmesso dalla Commissione al Direttore generale dell'USR, congiuntamente ad un ulteriore elenco delle candidature non idonee, per l'adozione del decreto di cui all'articolo 7.

6. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 7



Ministero dell'istruzione e del merito

(Autorizzazione e attivazione dei percorsi quadriennali)

1. Con decreto del Direttore generale dell'USR, le istituzioni scolastiche, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6, sono autorizzate ad attivare i percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale previsti dall'articolo 1, comma 1.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'USR e trasmesso alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Le istituzioni scolastiche, autorizzate con il decreto di cui al comma 1, sono tenute a comunicare l'effettiva attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale ed il numero di studenti frequentanti. La comunicazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi quadriennali autorizzati presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.
5. Gli ITS *Academy* aderenti alla rete avviano, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
6. Nel caso di mancata attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale per carenza del numero di studenti, il regime autorizzatorio mantiene validità per un periodo di due anni decorsi i quali l'autorizzazione decade.

Articolo 8

(Esame di maturità per i percorsi quadriennali)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di maturità conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e successive modifiche e integrazioni, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione tecnica e professionale del vigente ordinamento.



Ministero dell'istruzione e del merito

2. L'ammissione agli esami di maturità degli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è regolamentato dal decreto attuativo di cui all'articolo 25-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge n. 144/2022.
3. Ai fini dell'esame di maturità, non possono essere assegnati alle classi terminali dei percorsi quadriennale di istruzione tecnica e professionale candidati esterni.
4. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
5. Non è consentita l'ammissione agli esami di maturità con abbreviazione del percorso di un anno per merito.

Articolo 9

(Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione vigenti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli istituti tecnici e professionali attivi nei citati territori possono presentare progetti di filiera formativa tecnologico-professionale, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 10

(Disposizioni operative)

1. Le classi dei percorsi quadriennali di filiera non possono essere articolate con classi di altri percorsi già attivati nell'istituto scolastico statale.
2. Alle classi dei percorsi quadriennali di filiera non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso percorso scolastico di almeno otto anni.
3. Alle classi prime e seconde dei percorsi quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale.
4. Le istituzioni scolastiche che hanno avviato i percorsi quadriennali di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240 e al DM 16 dicembre 2024, n. 256 sono autorizzate ad attivare le classi prime per la stessa tipologia di percorso anche per l'anno scolastico 2026/2027 e per i successivi anni scolastici senza necessità di presentare ulteriore candidatura ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto



Ministero dell'istruzione e del merito

dall'articolo 7, comma 6, in caso di mancata attivazione dei percorsi successivamente all'autorizzazione.

5. Le istituzioni scolastiche, autorizzate ad attivare le classi prime sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono autorizzate, per la stessa tipologia di percorso, ad attivare classi prime anche per i successivi anni scolastici senza necessità di presentare ulteriore candidatura, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie)

1. Per i percorsi da avviare nell'anno scolastico 2026-2027, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - a) le candidature potranno essere trasmesse all'USR territorialmente competente fino al 10 dicembre 2025, secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - b) l'accordo di rete previsto dall'art. 3, comma 1, potrà essere sostituito da una dichiarazione di impegno a sottoscrivere tale accordo. In tale ipotesi, l'istituzione scolastica che ha presentato la candidatura trasmetterà l'accordo di rete entro e non oltre il 1° marzo 2026.

Articolo 12

(Norme finali)

1. I percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale sono autorizzati a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali.
2. Il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 2024, n. 121, cura le attività di monitoraggio afferenti i percorsi quadriennali e le relative filiere autorizzate a partire dall'anno scolastico 2024/2025, tenendo a riferimento i risultati degli apprendimenti, anche in comparazione con i percorsi quinquennali.
3. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né variazione delle dotazioni organiche.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.



Ministero dell'istruzione e del merito

IL MINISTRO

prof. Giuseppe Valditara

Allegato 1 Formulario

Allegato 2 Scheda identificativa del percorso progettuale